



**DETERMINAZIONE N. 336 DEL 24/12/2024**

**Oggetto: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia di imprese individuali DPR 23 luglio 2004 n. 247 art. 2 c. 1 lettera c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi.**

**IL CONSERVATORE  
DEL  
REGISTRO DELLE IMPRESE**

VISTO l'art. 2188 c.c. Che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante "Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare, l'art. 8;

VISTO il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 s.m.i., recante "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile";

VISTA la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il primo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con Legge 11 settembre 2020 n. 120, il quale prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 23 luglio 2004, è disposto con determinazione del Conservatore;

RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

VISTO il DPR 23 luglio 2004 n. 247 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese", che prevede all'art. 2 c. 1 lettera c) la cancellazione dell'impresa individuale quando il Registro delle Imprese accerti mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi (chiusura della partita IVA intestata all'impresa; mancato pagamento del diritto



annuale; omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese - per iscrizioni obbligatorie come la Posta Elettronica Certificata (PEC) - per almeno tre anni consecutivi);

Preso atto dell'elenco delle imprese coinvolte predisposto dal "Cruscotto Qualità" della società in house Infocamere S.c.p.a.;

CONSIDERATO, peraltro, che le imprese interessate non hanno mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente, ormai, revocata/inesistente e avvalorato, il suddetto obbligo, dall'art. 37 del D.L. 76/2020;

PREMESSO quanto sopra e rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;

RITENUTO che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

VISTO, dunque, l'art. 8 della richiamata L. n. 241/1990 s.m.i. il quale recita che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

RITENUTO che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto, destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

CORRELATO, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 01/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

RAMMENTATO, altresì, che i provvedimenti di cancellazione vengono pubblicati sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti del Conservatore del Registro delle Imprese";

ESSENDO stata data notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio, con Determinazione N. 166 del 21/12/2022, pubblicata sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente" Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti del Conservatore del Registro delle Imprese";



VERIFICATA l'iscrizione in visura camerale "avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione - DPR 23 luglio 2004 n. 247 art. 2 c. 1 lettera c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi", senza che siano state presentate osservazioni all'adozione del provvedimento finale, per le imprese oggetto della presente determina, secondo il disposto dell'art. 10 della L. n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i.;

#### DETERMINA

- Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia di imprese individuali DPR 23 luglio 2004 n. 247 art. 2 c. 1 lettera c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi, per le imprese individuali del Registro Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia provincia di Catania (allegato 1), Ragusa (allegato 2) e Siracusa (allegato 3);
- di pubblicare sul sito istituzionale la presente determinazione, contenente l'elenco delle posizioni soggette a "Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese";

- Ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della L. 241/1990 si informa che:

Amministrazione competente: Camera di Commercio del Sud Est Sicilia;

Oggetto del procedimento: Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia di imprese individuali DPR 23 luglio 2004 n. 247 art. 2 c. 1 lettera c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi.

Ufficio competente Registro Imprese, PEC [ctrgrsr@pec.ctrgrsr.camcom.it](mailto:ctrgrsr@pec.ctrgrsr.camcom.it), email [conservatore@ctrgrsr.camcom](mailto:conservatore@ctrgrsr.camcom)

Il responsabile del procedimento è il Conservatore del Registro Imprese.

Termine di conclusione del procedimento: entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente determinazione.

- Avverso il presente provvedimento è data facoltà agli interessati di ricorrere al Giudice del Registro delle Imprese nel termine di 15 gg dalla pubblicazione.
- di pubblicare la presente determinazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione 1° Livello Provvedimenti, Sottosezione 2° Livello Provvedimenti Conservatore del Registro delle Imprese.

Il Conservatore

Dott. Rosario Condorelli